



Allegato 3.7

Lotto 7  
Schema di Polizza Kasko  
**“KASKO”**  
(Capitolato Tecnico)

COMUNE DI SAVONA

Sede Legale:  
Corso Italia, 19  
17100 SAVONA  
C.F. 00175270099

Effetto: ore 24 del 30.06.2017  
Scadenza: ore 24 del 30.06.2020

**COMUNE DI SAVONA**  
**(Provincia di Savona)**

**COPERTURA ASSICURATIVA KASKO**

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RISCHIO ASSICURATO**

La garanzia kasko dovrà essere prestata in favore degli Amministratori (compreso il Sindaco), dei dipendenti, del Segretario/Direttore Generale dell'Ente, del City Manager, autorizzati a servirsi in occasione di missioni o per adempimento di servizio fuori dell'ufficio del proprio mezzo di trasporto. L'assicurazione si intende altresì prestata in favore di dipendenti diretti o demandati in forza presso Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs n. 267/2000, il Direttore ed i membri del Consiglio di Amministrazione (compreso il Presidente) delle medesime Istituzioni.

**PREVENTIVO CHILOMETRI ANNUI VALIDO PER IL CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANTICIPATO:**

☐ n. 35.000

**GARANZIE RICHIESTE:**

☐ vedi capitolato speciale allegato.

*Nb: esclusivamente per motivi tecnici sarà consentito, per le annualità successive alla prima, la modifica del numero di polizza mediante presa d'atto con appendice di variazione o la riemissione del contratto alle medesime condizioni economico/normative. Fermo il resto.*

**SOMME ASSICURATE PER VEICOLO:**

- € 26.000,00 a Primo rischio assoluto (PRA) con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro compreso accessori, anche di serie ed optional.

N.B: si precisa che si dovrà far luogo all'indennizzo, a norma di tutte le condizioni richieste, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione dei veicoli assicurati.

**VEICOLI ASSICURATI**

Veicoli a motore di proprietà degli Assicurati, o in uso privato ai medesimi.

**DURATA DEL CONTRATTO:**

- ☐ dalle ore 24.00 del 30.06.17 sino alle ore 24.00 del 30.06.20 con rescindibilità annuale ed esclusione tacito rinnovo. Dovrà altresì essere consentita, qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell'art. 6 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale";
- ☐ il premio si intenderà corrisposto con rateizzazione semestrale.

## **CAPITOLATO SPECIALE KASKO**

### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

<b>CONTRAENTE/ENTE</b>	Il Comune di SAVONA che stipula il contratto;
<b>ASSICURATO/ PERSONE ASSICURATE</b>	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione;
<b>SOCIETA'/IMPRESA ASSICURATRICE</b>	la _____ ;
<b>BROKER</b>	il broker incaricato dall'Ente (ASSIDEA & DELTA S.r.l. fino al 30.09.17);
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione;
<b>POLIZZA/CONTRATTO</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta alla Società;
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>INDENNIZZO/INDENNITA'</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>ACCESSORI/OPTIONAL</b>	installazioni stabilmente fissate al veicolo e costituente dotazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• di serie;</li><li>• fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;</li><li>• apparecchi audio – fono – visivi;</li></ul>
<b>APPARECCHI AUDIO/FONO VISIVI</b>	radio, giradischi, lettori di compact disk, mangianastri, televisori, registratori, navigatori satellitari o simili, radio telefoni e telefoni cellulari stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico, la cui sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.
<b>VALORE COMMERCIALE</b>	valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, desunto dall'ultima edizione antecedente il sinistro di Quattroruote o Eurotax Giallo per i veicoli non presenti nel listino Quattroruote o, in mancanza, da rivenditori autorizzati o dal valore di mercato.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **art 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Salvo i casi di dolo, gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile non trovano applicazione.

### **art 2. Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 60 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker.

Il premio si intenderà corrisposto con rateizzazione semestrale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno successivo dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Del pari dovranno essere pagati entro tale termine (60 gg successivi a quello di consegna del documento al Broker) i premi relativi ad eventuali appendici.

Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o del Broker alla quale è assegnata la polizza.

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 delle L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

### **art 3. Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **art 4. Aggravamento di rischio**

Salvo il caso di dolo, l'art. 1898 del C.C. non trova applicazione.

A maggior chiarimento, si precisa che, in ogni caso, il Contraente e l'Assicurato sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

### **art 5. Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **art 6. Durata e proroga dell'assicurazione**

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.17 alle ore 24.00 del 30.06.20 (scadenza anniversaria 30.06 di ciascun anno se poliennale) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 25 delle presenti condizioni di polizza (Recesso in caso di sinistro).

### **art 7. Rescindibilità annuale (valida per polizze di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo alla firma)**

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a centoventi giorni da darsi con lettera raccomandata. Resta fermo l'impegno della Società a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di 180 giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 che precede.

### **art 8. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**art 9. Foro competente.**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

**art 10. Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino ed è estesa alla circolazione nei territori per i quali è previsto il rilascio della carta verde.

**art 11. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte del presente capitolato speciale.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

**art 12. Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**art 13. Forma delle comunicazioni alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, email, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**art 14. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO

### art 15. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale, entro i limiti della somma assicurata, per i danni materiali e diretti (anche parziali) derivanti dal danneggiamento dei veicoli assicurati conseguenti a :

- urto, collisione con altri veicoli anche non identificati o in sosta, uscita di strada, ribaltamento;
- caduta od urto di oggetti in genere;
- eventi atmosferici: neve, grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, terremoto;
- eventi sociopolitici e vandalici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi entro il limite massimo di € 500,00 per sinistro.

Sono compresi in garanzia gli accessori, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, con la sola esclusione di accessori audio - fono – visivi, non stabilmente fissati sul veicolo.

La garanzia è prestata a favore di dipendenti, Segretario, Direttore Generale, City Manager, Amministratori del Contraente (compreso il Sindaco) autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto in occasione di missioni o per adempimento di servizio o di mandato fuori dell'Ufficio. L'assicurazione si intende altresì prestata in favore di dipendenti diretti o demandati in forza presso Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs n. 267/2000, il Direttore ed i membri del Consiglio di Amministrazione (compreso il Presidente) delle medesime Istituzioni ed altri soggetti autorizzati dal Contraente.

La garanzia comprende anche:

- per il Segretario/Direttore Generale, i trasferimenti da/per l'Ente di appartenenza, o la residenza dello Stesso, ad altri Enti presso cui svolga la propria attività per effetto di convenzioni e/o altri incarichi in genere, in quanto ciò costituisca prestazione di servizio o sia in dipendenza dell'incarico assegnato.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che la garanzia è altresì prestata a favore del Segretario che svolga incarichi di supplenza e/o a "scavalco" presso l'Ente contraente, compreso il rischio in itinere;

- i rischi di espletamento del mandato compresi i viaggi di trasferimento, le missioni ed il rischio in itinere;
- per gli Amministratori, anche di Istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, i rischi di espletamento del mandato o incarico compresi i viaggi di trasferimento, le missioni ed il rischio in itinere;
- i trasferimenti compiuti, per ragioni di servizio, missione o mandato, anche non comportanti corresponsione di missione o indennità chilometrica.

L'indennizzo sarà effettuato dalla Società, a termini di contratto, per tutte le condizioni richieste, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione dei veicoli assicurati.

### art 16. Veicoli assicurati

Si intendono assicurati veicoli a motore di proprietà od in uso privato di:

- veicoli a motore di proprietà od in uso privato di Amministratori (compreso il Sindaco) e dei dipendenti del Contraente e di Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, compreso il Direttore, il Segretario/Direttore Generale, il City Manager, o di soggetti autorizzati dal Contraente.

La garanzia è prestata senza l'obbligo della preventiva comunicazione degli estremi delle persone assicurate e dei veicoli utilizzati, per l'identificazione dei quali si farà riferimento alle risultanze dei libri e registri di amministrazione del Contraente e/o a qualsiasi altra eventuale documentazione sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta;
- generalità/carica/funzione delle persone assicurate;
- chilometri percorsi;

- dati identificativi del veicolo utilizzato.

Il Contraente si obbliga ad esibire i libri, registri e la documentazione anzidetta in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.

In caso di sinistro dovrà essere prodotta dichiarazione del Contraente, o documentazione equipollente, che il veicolo si trovava in missione (o per adempimento di compiti di ufficio o mandato) per conto e/o su autorizzazione dello stesso.

#### **art 17. Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima di € 26.000,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'indennizzo dovuto sarà comprensivo di I.V.A. ove non recuperabile dall'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge. Non costituisce decadenza dalla garanzia il caso in cui la mancata abilitazione sia dovuta a mancato ed involontario rinnovo della stessa, purché la medesima successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo utilizzato;
- b) determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbono rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti, o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- c) subiti dal veicolo se guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove;
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività od in conseguenza diretta di eruzioni vulcaniche e in occasione di fenomeni naturali in genere, salvo quanto previsto per eventi atmosferici di cui alle garanzie prestate, a condizione che il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- f) subiti dagli apparecchi audio - fono - visivi non stabilmente fissati sul veicolo.

#### **art 18. Colpa grave – Rinuncia al diritto di surrogazione**

L'impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del conducente e dei trasportati. La Società, pertanto, rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916 del C.C. nei confronti delle persone succitate, sempreché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **art 19. Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., deve darne avviso scritto, secondo le modalità previste dal contratto, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

La denuncia dovrà inoltre contenere quanto segue:

- data e luogo della missione o trasferimento e relativa autorizzazione se prevista;
- generalità dell'Assicurato autorizzato alla missione o che ha effettuato il trasferimento;
- dati identificativi del veicolo utilizzato;
- esclusivamente nei casi di eventi sociopolitici dovrà essere fatta denuncia all'Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia vistata dall'Autorità medesima.

#### **art 20. Riparazioni – Reintegrazione in forma specifica**

L'Assicurato ha facoltà di far riparare il veicolo danneggiato, anche in mancanza di consenso della Società, come segue:

- immediatamente per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o officina;
- trascorsi 5 gg. non festivi dal ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro per le altre riparazioni.

La Società ha la facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo o le sue parti che siano state danneggiate o distrutte in luogo di corrispondere la somma liquidabile, come

pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il valore. In tali casi la Società deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cinque giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. La Società ha infine la facoltà di richiedere l'esibizione della regolare fattura.

#### **art 21. Determinazione dell'ammontare del danno**

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", la Società rimborserà il danno in caso di sinistro, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, come segue:

- Danno totale:
  - liquidazione del danno pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, I.V.A. compresa se non detraibile, dedotto il valore di recupero, con il massimo di € 26.000,00;
- Danno parziale:
  - liquidazione del danno, IVA compresa se non detraibile, senza tenere conto del degrado d'uso delle parti del veicolo danneggiate o distrutte, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e, in ogni caso, di € 26.000,00.

Sono compresi in garanzia gli accessori, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, con la sola esclusione di accessori audio - fono – visivi, non stabilmente fissati sul veicolo.

#### **art 22. Liquidazione del danno - Mandato e nomina dei periti liquidatori**

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata. Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, compresa la quantificazione e/o indennizzabilità del danno, le Parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

#### **art 23. Pagamento dell'indennizzo.**

Verificata l'operatività delle garanzie e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione avverrà in Italia ed in moneta nazionale.

#### **art 24. Esonero denuncia altre assicurazioni**

Si dà e si prende atto che i rischi assicurati possono essere assicurati presso diversi assicuratori. Il Contraente e l'Assicurato sono pertanto esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni per lo stesso rischio esistenti o di successiva stipulazione. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

#### **art 25. Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a' termini di polizza, e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

#### **art 26. Coassicurazione e delega (valida qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa in Quote fra diverse Società Coassicuratrici)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota percentuale di partecipazione
	Delegataria/Coassicuratrice	
<b>Totale</b>		<b>100</b>

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla ..... ; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal broker il quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria.



Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicratrice. Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'impresa Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Società coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

#### **art 27. Clausola Broker**

Al broker è affidata la gestione ed esecuzione della presente assicurazione, ai sensi della normativa vigente, dell'Ente contraente. Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono al broker il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti il presente contratto, ed il pagamento dei premi e di importi comunque dovuti in dipendenza dello stesso, avverranno per il tramite del broker incaricato. A tal fine, la Società delega espressamente il broker, all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 26, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla impresa Delegataria da ciascuna impresa Coassicratrice.

#### **art 28. Premio - Regolazione del premio**

Il premio conteggiato in base ai costi finiti (inclusa l'imposta) indicati all'articolo che segue, viene anticipato in via provvisoria sui dati preventivi annui dichiarati dal Contraente anch'essi di seguito indicati.

Entro 120 giorni dalla fine di ciascun anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati consuntivi degli elementi variabili affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio e, più precisamente:

- l'ammontare annuo dei chilometri percorsi dagli Assicurati per missioni o servizio.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale, devono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice.

Se il Contraente non effettua, nei termini prescritti, la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia provveduto ad adempiere ai suoi obblighi, salvi i diritti della Società ad agire giudizialmente o dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto; in tal caso il premio anticipato in via provvisoria per il periodo successivo verrà considerato in acconto o a garanzia del conguaglio dovuto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo quanto previsto al punto che precede anche in riferimento alla proroga dei termini per la messa in mora e fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Salvo il caso di dolo, qualora il Contraente abbia fornito indicazioni inesatte o incomplete, anche in relazione ai dati consuntivi utili per la regolazione del premio, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.

E' fatto salvo l'eventuale premio minimo stabilito in polizza.

#### **art 29. Calcolo del premio lordo**

Il premio annuo anticipato, comprensivo delle imposte di legge, è così determinato:

Premio per chilometro di missione o servizio	€	x n.	35.000	chilometri;
--	---	------	--------	-------------

**Totale Premio annuo**

€

Resta inteso che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun anno assicurativo in nessun caso potrà essere inferiore a €                      compreso imposte, pari a n. 35.000 chilometri (base annua).

**art. 30 – Osservazione del bilancio tecnico**

La Società assicuratrice dovrà redigere ed inviare all'Ente o al Broker di cui all'art. 27, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche precedentemente denunciate non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. 19;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato;
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

La presente polizza di assicurazione si compone di n.        fogli oltre l'eventuale frontespizio.

**Il Contraente**

**La Società**